



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 10

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

Oggetto: CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D. LG.VO N. 42/2004. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 66/2012.

Addì **VENTITRE MARZO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCEFORTI ELENA	A	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	P
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Pasquini Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Tarabusi Tommaso, Mazzoni Davide, Carboni Germano.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

OGGETTO:

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D. LG.VO N. 42/2004. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 66/2012.

Il Sindaco cede la parola alla Vice- Sindaco Daniela Enrica Aureli quale assessore all'urbanistica. L'Assessore Daniela Enrica Aureli informa il Consiglio sulla modifica che viene approvata con la deliberazione in questione. Si tratta di una modifica alla modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie poiché nel precedente sistema il calcolo era generato utilizzando parametri riferiti alle città, considerando l'inadeguatezza e la crisi nel settore dell'edilizia, si è valutato apporre detta modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 36, lettere a) e b) della L. 15.12.2004 n. 308) prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessa in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima;
- peraltro, la disposizione di cui al suddetto art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 ribadisce quanto già previsto negli artt. 15 della L n. 1497/1939 e 164 del D. Lgs. 490/1999;
- il successivo art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1, comma 36, lettera c) della L. n. 308/2004), dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;

- il comma 1-quater dell'art. 181 in esame descrive, poi, il procedimento volto all'acquisizione del suddetto giudizio di compatibilità stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal "proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter", l'autorità preposta alla gestione del vincolo si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, "previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni";

Rilevato che:

- dalla normativa sopra richiamata consegue che, in caso di inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni previsti in materia di tutela del paesaggio, si applicano obbligatoriamente le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla normativa medesima a prescindere dalla compatibilità dell'intervento realizzato rispetto al vincolo di tutela gravante sul bene sul quale sono state eseguite le opere;
- il danno ambientale, pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggior importo dell'uno o dell'altro, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 da valutarsi in maniera differente a seconda che l'intervento sia ritenuto compatibile o meno.

Dato atto che:

- prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 21.4.1999 di riforma del sistema regionale e locale, le funzioni relative alla determinazione del danno ambientale erano di competenza, in un primo tempo, del Servizio Provinciale Difesa del Suolo e, successivamente, della Commissione Provinciale sulla Determinazione valori agricoli medi, indennità definitiva di esproprio e valori costruzioni abusive senza che, però, nessuno dei predetti organismi abbia mai individuato criteri univoci volti alla determinazione del danno ambientale;
- ai sensi dell'art. 94, comma 41, della suddetta L.R. n. 3/1999 le predette funzioni sono ora di competenza del Comune;

Considerato che:

- in attesa della definizione, da parte della Regione, dei criteri e delle modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché all'art. 1, comma 37 della L. n. 308/2004, si rende comunque necessario procedere all'individuazione degli stessi posto che l'art. 181, comma 1-quater D.Lgs. n. 42/2004 impone il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni per la definizione del procedimento volto a conseguire l'accertamento di

compatibilità in presenza del quale, a fronte delle tipologie di interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1-ter e previo pagamento delle sanzioni ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167, non si applica la sanzione penale;

- ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità di cui al suddetto art. 181, comma 1-ter del D.Lgs. n. 42/2004, tra le tipologie di abusi indicati alla lettera a) del comma medesimo, possono essere inclusi, nella misura in cui non alterano lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, aumento di superficie utile entro sagoma e nuova costruzione completamente interrata;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con Circolare n° 33 del 26/06/2009 ha fornito specifici chiarimenti inerenti l'art. 167 del Codice Urbani, in particolare sulla definizione di alcuni termini da usare su tutto il territorio nazionale per uniformare le attività istruttorie degli accertamenti di compatibilità paesaggistiche, in particolare il Ministero ha codificato le parole "lavori", "superfici utili" e "volumi";
- i criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, specificati nell'Allegato del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, si applicano anche ai casi di accertamento di conformità di cui all'art. 17 della L.R. n. 23 del 21.10.2004, qualora le opere edilizie oggetto della richiesta di sanatoria siano state effettuate in ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica;
- l'art. 17 comma 4 bis della L.R. 23/2004 modificato dall'art. 36 comma 2/B della L.R. 12/2017 prevede che nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria edilizia, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso dell'amministrazione preposte alla tutela del vincolo con la modalità prevista per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice Urbani (ora per allora);
- l'art. 146, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 pone espressamente il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria "successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi";
- con propria deliberazione n. 66 del 19/12/2012 sono state approvate le modalità di calcolo della maggiorazione da applicarsi alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (così come previsto dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. n. 308/2004);

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 del DPR 31/2017 nel caso di violazione degli obblighi in esso contenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 181 del Codice Urbani, si applica l'art. 167 dello stesso Codice, disponendo (Comune e Soprintendente), nell'esercizio delle rispettive funzioni la rimessa in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- Il punto 11 della Circolare applicativa n° 42 del 21/07/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiarisce che per la sopraindicata fattispecie di "abuso" sarà comunque applicata la sanzione. Si evidenzia in essa inoltre che è comunque necessaria la condizione e il rispetto dell'art. 167 comma 4, ovvero la non creazione di volumi o superfici aggiuntivi;
- ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 31/2017, non si può disporre la rimessa in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del suddetto decreto (opere realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica) ed effettivamente realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 13/02/2017 non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica;
- Il punto 11 della Circolare applicativa n° 42 del 21/07/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo chiarisce il precedente comma ovvero che per gli interventi che alla luce del DPR 31/2017 sono classificati come "liberi" all'attualità, ma realizzati ante decreto non debbano essere sanzionati per la prevalenza della norma sopravvenuta più favorevole, per di più come indicato nell'ultimo comma dello stesso punto 11 non sono nemmeno assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Ritenuto che:

- nel periodo decorso dalla approvazione della suddetta delibera n. 66/2012 ad oggi sono cambiate radicalmente le condizioni del mercato immobiliare con forti ripercussioni anche sul costo di costruzione e conseguente prezzo di vendita;
- al fine di adeguare i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, occorra modificare sostanzialmente i valori che sottendono alla quantificazione delle stesse mediante l'applicazione della formula per la determinazione del maggior profitto;
- ai fini dell'individuazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 167 del D.Lgs. n.42/2004 occorre distinguere le seguenti tre ipotesi:

1. nel caso in cui l'abuso edilizio sia ritenuto **compatibile** con il vincolo paesaggistico, dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, la sanzione sarà determinata con riferimento al **solo maggior profitto** conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta, ex se, una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico - ambientale con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale;
2. l'abuso sia ritenuto **incompatibile** con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato una alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la **demolizione** dell'opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio riterrà opportuno stabilire;
3. infine, se l'abuso è ritenuto **incompatibile** con il vincolo paesaggistico - **ma non ripristinabile** in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, sicuramente prevalente stante il suddetto giudizio di incompatibilità) determinato dal profitto conseguito;

Pertanto, in relazione all'ipotesi di cui al suddetto punto 1), i parametri per il calcolo del maggior profitto ai quali far riferimento per redigere la perizia (sintetica) di stima di cui all'art. 167, I° comma del D.Lgs. n. 42/2004 sono i seguenti:

- a) tipologia edilizia,
- b) superficie di riferimento,
- c) valore venale medio,
- d) costo unitario medio di costruzione;
- e) vetustà dell'opera abusiva;

Considerato altresì, che in caso di interventi realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità, quest'ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;

Dato atto che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento verranno introitate, in entrata, in apposito capitolo di bilancio “Sanzioni derivanti dall'applicazione della normativa relativa al danno ambientale”;

Visti:

- l'art. 146, 167, 181 del D. Lg.vo n. 42/2004;
- l'art. 17 del DPR 31/2017
- l'art. 1 della Legge n. 308/2004;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000;
- la Circolare esplicativa n° 33 del 26/06/2009 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
- la Circolare applicativa n° 42 del 21/07/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 della legge n° 267/2000, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, così come sottoscritto in calce al presente atto;

Con Votazione favorevole unanime resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di Approvare**, in integrale sostituzione della propria deliberazione n. 66/2012, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 36, della L. n. 308/2004) per interventi realizzati in zona di vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, così come specificati nell'Allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di Approvare**, per le medesime motivazioni, i criteri e le modalità di calcolo della maggiorazione da applicarsi alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (così come previsto dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. n. 308/2004) descritti in premessa;
3. **Di stabilire:**

- sempre per le considerazioni svolte in premessa, l'ammontare della sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 2) della L. n. 308/2004 la cui entità varierà a seconda della tipologia d'intervento realizzato così come specificato nella premessa medesima;
 - altresì, che - ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità di cui all'art. 181, comma 1-ter del D.Lgs n. 42/2004 - tra le tipologie di abusi indicati alla lett. a) del medesimo comma 1-ter sono inclusi, nella misura in cui non alterano lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro scientifico, restauro risanamento conservativo, adeguamento funzionale, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, aumento di superficie utile entro sagoma e nuova costruzione completamente interrata;
 - che per gli interventi realizzati ove il vincolo paesaggistico sia stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere oggetto di procedimenti in sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato alle modalità procedurali previste nell'art. 146 del Codice Urbani ovvero tramite Autorizzazione Paesaggistica Postuma "ora per allora";
4. **Di Dare Atto** che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 anche nel caso di accertamento di conformità previsto dall'art. 17 L.R. n. 23/2004 (in precedenza, art. 13 della L. n. 47/1985);
5. **Di Trasmettere** la presente deliberazione all'Area Territorio e Sviluppo, competente per materia, il cui responsabile è nominato responsabile unico del procedimento e dovrà provvedere agli atti conseguenti;
6. **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* con separata votazione *favorevole unanime* resa nei modi di legge a mente dell'art. 34 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

CALCOLO INDENNITÀ PECUNIARIA

1. Maggior profitto (S)

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto, zona del territorio su cui è localizzato, tipologia dell'unità immobiliare di riferimento; la stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$S = (V_{vm} - Cum) \times Te \times Sc \times Va$$

Tale formula è di riferimento per gli interventi di nuova costruzione o per gli ampliamenti; per gli altri interventi S è desunta in maniera forfetaria mediante l'applicazione di valori tabellari, graduati in funzione dell'intervento.

Per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie vengono utilizzati i criteri di trasformazione del volume in superficie di cui alla Legge 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3)

I parametri ed i coefficienti per determinare l'ammontare dell'indennità pecuniaria (S) sono i seguenti :

V_{vm} Valore venale medio

Cum Costo unitario medio

Te Tipologia edilizia

Sc Superficie di riferimento

Va Vetustà dell'opera abusiva

Valore venale medio (V_{vm})

Il V_{vm} è il valore di riferimento a metro quadro per il calcolo dell'indennità pecuniaria ed è desunto dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia del Territorio. Tali valori sono di base per il calcolo della sanzione. Nella Banca dati dell'Osservatorio le quotazioni valorizzate sono riferite all'ordinarietà degli immobili. Non vengono pertanto presi in considerazione i valori afferenti gli stati qualitativi relativi ad immobili non ordinari.

Per evitare valori finali eccessivamente pesanti e sanzioni non equilibrate sul territorio, si è preso a riferimento il valore medio tra i minimi relativi alle zone su cui ricadono gli interventi, incrementato da parametri specifici relativi alle zone ed alle tipologie edilizie.

Edifici a destinazione residenziale

a. Unifamiliari e bifamiliari € 1800/mq

b. Fino a 10 unità immobiliari € 1600/mq

c. Oltre 10 unità immobiliari € 1500/mq

Edifici a destinazione commerciale € 1400/mq

Edifici a destinazione terziaria € 1600/mq

Edifici a destinazione produttiva € 600/mq

Pertinenze

1. Box € 800/mq

2. posto auto coperto € 600/mq

3. posto auto scoperto € 250/mq

Costo unitario medio di produzione (Cum)

Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l'indennità pecuniaria, tale valore è fissato in € 1200/mq. Per edifici residenziali; per le altre destinazioni si applicheranno i coefficienti di seguito riportati:

a. Immobili commerciali	0.70
b. Immobili direzionali	0.80
c. Immobili turistici/alberghieri	1.10
d. immobili produttivi	0,40

Coefficiente relativo alla tipologia dell'edificio (Te)

E' un coefficiente di perequazione del valore dell'indennità pecuniaria, rispetto alla densità edilizia, riferito al numero di unità immobiliari dell'intero edificio.

1. Edifici unifamiliari e bifamiliari 1.30
2. Edificio fino a 5 unità immobiliari 1.10
3. Condominio fino a 10 unità immobiliari 1.00
4. Condominio oltre le 10 u. i. 0.90

Coefficienti di riduzione delle superfici di riferimento (Sc)

Sono stati attribuiti coefficienti di riduzione per le superfici relative a vani accessori, o pertinenziali, rispetto alla superficie del vano utile identificato come ordinario.

1. Vano utile 1.00
2. Vano accessorio 0.70
3. Superficie accessoria (balconi, logge, porticati, tettoie) 0.50

Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso (Va)

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di riduzione progressivo pari all'1% per i primi 15 anni e allo 0,50% per gli ulteriori anni per ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di realizzazione dell'abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%:

- 1) 100% - 1,5% per anno per i primi 15 anni (max 0,80)
- 2) 85% - 1% per gli ulteriori anni (max 0,40)

1.1 Valori forfetari del maggior profitto (S) riferiti agli interventi diversi dalla nuova costruzione e dagli ampliamenti per singola unità immobiliare

Ristrutturazione Edilizia

S = Edifici di valore storico testimoniale € 3000

S = Altri Edifici € 2000

Restauro e risanamento conservativo

S = Edifici di valore storico testimoniale € 2000

S = Altri edifici € 1000

Manutenzione straordinaria

S = Edifici di valore storico testimoniale € 1000

S = Altri edifici € 500

1.2 Valori forfetari del maggior profitto (S) per ulteriori interventi

Manutenzione straordinaria di parti comuni

S = Edifici di valore storico testimoniale € 1000

S = Altri edifici € 300

Movimenti di terra (Scavi e riporti)

S = Fino a 20 mc € 500

S = Oltre i 20 mc fino a 100 mc € 25/mc

S = Oltre i 100 mc 50/mc

2. Danno ambientale (Da)

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del maggior profitto (S), come sopra definito.

3. Maggiorazione della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria (Maggior Profitto o Danno Ambientale) di cui all'art. 1, comma 37 lett. b), della L. n. 308/2004**Maggiorazioni M1 lettera b) punto 1 comma 37**

1. Interventi di Nuova Costruzione e ampliamento: maggiorazione della metà

2. Interventi sull'esistente: maggiorazione di 1/3

Maggiorazioni M2 lettera b) punto 2 comma 37

- ✓ Interventi di manutenzione straordinaria € 500,00;
- ✓ Interventi di restauro scientifico, restauro risanamento conservativo e adeguamento funzionale € 100000;
- ✓ Interventi di ristrutturazione edilizia € 2000,00;
- ✓ Interventi di ampliamento e nuova costruzione € 20000/mc (min. € 3000,00 max € 50.000,00).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 10 /CC del 23/03/2018

avente ad oggetto: **CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D. LG.VO N. 42/2004. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 66/2012.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Masinara Katia)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

=====



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 23/03/2018

OGGETTO:

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D. LG.VO N. 42/2004. APPROVAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 66/2012.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PASQUINI PAOLA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).